



Città di Solofra

Provincia di Avellino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 26-02-2018

Oggetto:	ALIQUOTE IMU ANNO 2018. DETERMINAZIONI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 17:45, nella sala consiliare "Vincenzo Napoli" del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Vignola Michele	P	COPPOLA FRANCESCO	P
DE MAIO GAETANO	P	GAETA PASQUALE	P
GUACCI MARIA LUISA	P	BUONANNO GABRIELE	P
VISONE ELIANA	P	DE VITA CARMINE	A
		ANTONIO	
MAFFEI ALBA	P	TARANTINO AGATA	P
FILODEMO FRANCESCO	P	D'URSO ANTONIO	P
NORMANNO PAOLO	P	MORETTI NICOLA	A
GALLUCCI PASQUALE	P	GAGLIARDI PIO	P
VIETRI MARIANGELA	P		

N.ro presenti: 15

N.ro assenti : 2

Assume la Presidenza l'avv. FRANCESCO FILODEMO - Presidente del C.C.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr. Antonio Esposito.

Il Presidente, dato atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Pasquale GAETA ed uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati dalla Ditta Consulente Fonico e Grafico Mariano Venetucci, ed in tale formato audio facenti piena prova, che sono stati, tuttavia, trascritti su fogli allegati alla presente delibera;

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Atteso che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

Verificato che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

Preso atto altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali";

Considerato che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali”;

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

Preso atto che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Richiamato che per tali fabbricati e per le relative pertinenze “si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

Vista l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

Evidenziato che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché tutte le ulteriori agevolazioni previste dal regolamento IUC;

Verificato che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Preso atto che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 7,6 per mille;

Verificato che tale aliquota può essere incrementata sino a 3 punti percentuali dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

Atteso che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato altresì che la medesima disposizione statuisce: “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata

di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata ”;

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille”;

Vista la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 Dicembre 2017, art. 1 comma 37;

Considerato che le aliquote da applicare per l’anno 2018 sono le seguenti:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
4 per mille	Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/6-C/2 e C/7).
7,6 per mille	Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione principale -
7,6 per mille	Terreni agricoli- aree fabbricabili -
7,6 per mille	Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito

Visti i valori delle aree fabbricabili determinati dal Dirigente dell’Area Tecnica (giusta nota prot. n. 22506 del 21 dicembre 2010 ed approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 04 febbraio 2011;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità suindicate;

VISTO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267, gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 01 febbraio 2018, esecutiva;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017, art. 1, comma 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 285 del 06 dicembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, per l’esercizio 2018 è differito al **28 Febbraio 2018**;

Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli 12, astenuti 3 (Consiglieri Pio GAGLIARDI, Agata TARANTINO e Antonio D’URSO) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di confermare e approvare le aliquote IMU per l’anno 2018 di seguito dettagliate:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
----------	--------------------

4 per mille	Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/6-C/2 e C/7).
7,6 per mille	Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione principale -
7,6 per mille	Terreni agricoli- aree fabbricabili -
7,6 per mille	Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito

Di confermare e approvare ai fini dell’ imposta IMU i valori delle aree fabbricabili per l’anno 2018, determinati con nota prot. n. 22506/2010 e approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 04 febbraio 2011.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

INDI

Data l’urgenza, con separata votazione che dà il medesimo esito

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. del 18.08.2000 n.267.

Parere in ordine alla Regolarita' Tecnica del Responsabile del Servizio (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere: Favorevole

Data: 21-02-18

Il Responsabile dell'Area
F.to Lettieri Antonio

Parere Area Finanziaria in ordine alla Regolarita' contabile

Si esprime parere Favorevole

Data: 21-02-18

Il Responsabile Area Finanziaria e
Contabilità
F.to Lettieri Antonio

Letto approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to avv. **FRANCESCO FILODEMO**

Il Segretario Generale
F.to dr. **Antonio Esposito**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio, **il giorno 20-03-2018** per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno **04-04-2018**
www.comune.solofra.av.it

F.to Salvatore Scognamiglio

PROT.N. _____ DEL _____

dal Municipio 20-03-2018

Il Segretario Generale
F.to dr. **Antonio Esposito**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio

dal Municipio lì, 20-03-2018

Il Segretario Generale
F.to dr. **Antonio Esposito**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine _____

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

dal Municipio, lì.....

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Esposito)